



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Via Roma n.31 - 46020 San Giovanni del Dosso

tel. 0386.757314 - fax. 0386.757613

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 29/07/2026

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CON RIFERIMENTO A CANALI, ROGGE, SPECCHI D'ACQUA NATURALI E ARTIFICIALI

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 761160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" che all'art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000" il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n.470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.lgs. del 30/05/2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE" il quale prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

Visto l'art. 83 "Acque di balneazione" del D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Vista la comunicazione di Regione Lombardia e relativi allegati pervenuta in data 10.07.2026 al prot. 2844 dalla quale si evince che il Comune di San Giovanni del Dosso non rientra nell'elenco dei Comuni le cui acque sono monitorate e di, conseguenza, le acque superficiali ricadenti nel territorio comunale sono da considerarsi "non adibite alla balneazione";

Per quanto sopra evidenziato e ritenuto, al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica, di adottare il presente provvedimento di divieto di balneazione delle acque dei corpi superficiali naturali ed artificiali, in quanto trattasi di corsi d'acqua destinati ad altri usi rispetto alla balneazione, dandone informazione a tutta la cittadinanza;

Visto l'art.50 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto art. 50, comma 5 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, il divieto di balneazione permanente su tutto il territorio comunale con riferimento a canali, rogge, specchi

d'acqua sia naturali che artificiali, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino a specifica revoca.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza:
 - all'Albo Pretorio del Comune;
 - sul sito web istituzionale;
 - tramite posizionamento di cartelli indicativi ed informative, la cui fornitura ed installazione, se necessaria, resta a carico dei proprietari dei corsi d'acqua;
2. La trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Prefettura di Mantova - alla Questura di Mantova - al Comando dei Carabinieri di San Giacomo delle Segnate- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - all'Agenzia di Tutela della Salute della Provincia di Mantova;
 - al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po e al Consorzio della Bonifica Burana;

AVVERTE

1. Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza;
2. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi dell'art. 650 C.P.;
3. Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), termini decorrenti dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
Angela Zibordi